



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale

G. GIANNONE

Via degli Orti 45 - 74026 Pulsano (Ta)

Tel.: 099 5330069



www.giannone.edu.it

taic86700V@istruzione.it - taic86700v@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.:TAIC86700V C.F.90214630734

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 29/01/2025 (delibera n. 37)

Adottato dal Consiglio di Istituto in data 06/02/2025 (delibera n. 14)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSA

Le norme del regolamento di disciplina si ispirano ai principi dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" DPR n. 249/98, così come modificati dal DPR 235/07 ed integrano il Regolamento d'Istituto vigente.

Destinatari delle norme sono ancora gli alunni della scuola secondaria di 1° grado. Per gli alunni della scuola primaria risulta ancora vigente il regio decreto 26 aprile 1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta.

Obiettivo delle norme introdotte con il presente Regolamento non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

Art. 1 – Comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 – Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - A. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità,
 - B. offerte formative aggiuntive ed integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - C. Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - D. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
 - E. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - F. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Gli studenti indossano abitualmente la divisa scolastica, in particolare nelle occasioni in cui la scuola partecipa a manifestazioni, gare, mostre, rappresentazioni, eventi vari, salvo diversa disposizione.
8. Gli studenti sono tenuti a non portare il cellulare a scuola se non autorizzato dal Dirigente Scolastico. In presenza di autorizzazione, a conservare il dispositivo spento nel proprio zaino per tutta la durata della giornata scolastica.

Art. 4 – Mancanze disciplinari

1. I comportamenti contrari ai doveri di cui all'art. 3 e al Patto di Corresponsabilità configurano mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:
 - a. Ritardi
 - b. Assenze non giustificate
 - c. Mancanza del materiale didattico occorrente
 - d. Non rispetto delle consegne a casa
 - e. Non rispetto delle consegne a scuola
 - f. Disturbo delle attività didattiche
 - g. Usare il telefonino o altri apparecchi elettronici (smartphone, smartwatch...)
 - h. Usare un linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri
 - i. Sporcare l'ambiente scolastico
 - j. Danneggiare materiali, arredi, strutture
 - k. Violenze psicologiche verso gli altri
 - l. Violenze fisiche verso gli altri
 - m. Reati e compromissione dell'incolumità delle persone
2. In caso di mancanze disciplinari, gli organi di cui all'art. 7 valutano l'opportunità di irrogare le sanzioni di cui all'art. 5.

Art. 5 – Sanzioni (competenza del Consiglio di Classe)

- a. Richiamo verbale
- b. Consegna da svolgere in classe
- c. Consegna da svolgere a casa
- d. Ammonizione scritta sul registro di classe
- e. Sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altri dispositivi elettronici il cui uso è vietato e consegna degli stessi alla famiglia
- f. Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc.)
- g. Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni
- h. Allontanamento dalla scuola oltre quindici giorni
- i. Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di Stato.
- j. Per le mancanze di cui all'art. 4 lett. l) ed l) lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione.
- k. Infrazioni di particolare gravità possono determinare l'attribuzione dell'insufficienza del voto in comportamento (5), ai sensi della nuova legge sulla valutazione L. 150 del 1 ottobre 2024 che modifica il D.Lgs 62/2017. Nei casi in cui la valutazione del comportamento risulti inferiore a sei decimi, il consiglio di classe potrà deliberare la **non ammissione** alla classe successiva o agli esami di stato.

Art. 6 – Caratteri e finalità delle sanzioni

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
 2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
 3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
 4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
 5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
 6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
 7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
 8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 8-bis.** Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 8, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante

l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

8-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 5 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

9. Le sanzioni che prevedono l'allontanamento per un periodo non superiore a 5 giorni possono essere sempre convertite, a richiesta dei genitori o su iniziativa dell'organo competente, in attività di natura sociale e culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, finalizzata a riparare il danno cagionato:

- a. Pulizia/ripristino degli spazi e degli arredi deturpati o danneggiati;
- b. Piccole manutenzioni nel primo pomeriggio possibile con materiali a carico della famiglia;
- c. Supporto al responsabile della biblioteca nel riordino /sistemazione di cataloghi e di archivi o dei sussidi didattici;
- d. Attività di volontariato verso i compagni di classe disabili o in condizioni di disagio economico;
- e. Attività di segreteria e ricerca;
- f. Frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
- g. Produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 7 – Organi competenti ad infliggere la sanzione

· Le sanzioni di cui alle lettere dalla a) alla e) sono irrogate dal singolo docente e dal dirigente · Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni (lett.f e g) sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE. Tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi)e di successiva e conseguente surroga. · Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

· La conversione delle sanzioni di cui all'art. 5 lett.i) ed l) è di competenza del Consiglio di Classe

Art. 8 – Procedimento disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

- a. Contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico;
- b. Esercizio del diritto di difesa da parte dello studente;
- c. Decisione.

2. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.

3. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente espone le proprie ragioni alla presenza dei genitori.

4. Può essere offerta allo studente e alla famiglia la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.

5. Il dirigente scolastico convoca il consiglio di classe con urgenza ed entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione dell'infrazione.

6. In caso di sanzione con allontanamento dalla scuola se ne deve dare comunicazione scritta ai genitori, a firma del dirigente scolastico, con specificate le motivazioni che hanno resa necessaria l'irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più dovrà esservi rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

7. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
8. L'immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto dal dirigente scolastico quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
9. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni, tramite il coordinatore del consiglio di classe deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, deve essere promosso un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
10. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale.
11. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche incorso d'anno, ad altra scuola.
12. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
13. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il dirigente scolastico è tenuto a presentare denuncia all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 361 c.p.

Art. 9 – Impugnazione delle sanzioni

1. Contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 5 dalla lett. a) alla lett. e) non è ammesso ricorso 2. Contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 5, lett. f) – i) è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, studenti) **entro quindici giorni dalla comunicazione** ad un apposito **Organo di garanzia** interno alla scuola. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1).
3. Il ricorso deve essere prodotto per iscritto e deve contenere le motivazioni dell'impugnazione.
4. Qualora l'Organo di garanzia non si esprima entro i termini sopra stabiliti, la sanzione sarà da ritenersi confermata.
5. Avverso le decisioni dell'Organo di garanzia è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia che decide in via definitiva.

Art. 10 – Organi di Garanzia

1. Dell'Organo di garanzia interno fanno parte: due docenti designati dal Consiglio d'Istituto e due rappresentanti eletti dai genitori.
2. L'Organo di garanzia interno dura in carica un anno ed è presieduto dal dirigente scolastico. Le funzioni di segretario sono affidate al docente designato il quale provvede a raccogliere i ricorsi, a convocare le riunioni sulla base di quanto stabilito nel presente Regolamento e a dare attuazione alle delibere prese. In caso di assenza del presidente ne assume le funzioni.
3. L'Organo di garanzia si riunisce in unica convocazione ed entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso (salvo casi d'urgenza).
4. L'Organo di garanzia opera in forma "perfetta" e decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. L'Organo di garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
6. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento. La decisione è subordinata al parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale composto, per la scuola secondaria di 1° grado, da tre genitori, designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e da tre docenti. Il termine perentorio entro il quale l'Organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere è fissato dall'art. 2,

comma 5, D.P.R. 235/08 in 30 giorni, trascorso il quale il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 11 – Divieti

Agli studenti è fatto assoluto divieto di:

1. Fumare in ogni locale all'interno dell'edificio scolastico e nelle pertinenze esterne. Agli inadempienti saranno comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 51, L n. 3/03 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Uscire dall'edificio, scavalcare i cancelli e la grata di recinzione e sedersi sui davanzali delle finestre. Agli studenti che trasgrediranno saranno irrogate le sanzioni disciplinari di cui all'art. 5.
3. Tenere acceso il telefono cellulare all'interno delle aule e dei locali dove si effettua attività scolastica, nei bagni, nei corridoi, in palestra. Il presente divieto deve intendersi riferito all'intera giornata e comprende perciò anche i periodi della ricreazione, il cambio dell'ora e gli spostamenti per raggiungere altri ambienti scolastici.

Art. 12 – Modifiche ed integrazioni

Eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento dovranno essere presentate, in un progetto redatto in articoli, da almeno un terzo dei componenti del consiglio d'istituto ed approvate a maggioranza di due terzi, sentito il Collegio dei docenti.

PROSPETTO COMPARATIVO TRA MANCANZE E TIPOLOGIA DI SANZIONI DISCIPLINARI

Le infrazioni ai doveri di cui al presente Regolamento sono sanzionate secondo le seguenti modalità:

Mananze	Sanzioni e provvedimenti disciplinari	Organo competente	Procedimento	Impugnazioni
Ritardi ripetuti e nelle stesse giornate	Nota sul registro di classe, convocazione dei genitori	Docente della 1^ ora	Informazione telefonica alla famiglia	
Assenza non giustificata: - Primo giorno dopo il rientro - Secondo giorno dopo il rientro - Terzo giorno dopo il rientro	-Nota sul registro di classe -Comunicazione scritta ai genitori -Riammissione il giorno dopo accompagnato da uno dei genitori	Docente della 1^ ora Docente della 1^ ora DS o suo delegato	Nota sul registro di classe e comunicazione telefonica alla famiglia Informazione telefonica alla famiglia	
Allontanamento dall'aula senza permesso e reiterazione del comportamento	a. richiamo verbale b. nota sul registro di classe c. segnalazione ai genitori d. deferimento al consiglio di classe per eventuali provvedimenti	Docente dell'ora	b. segnalazione sul registro di classe c-d) Comunicazione scritta alla famiglia con firma per presa visione	
Frequenza irregolare delle lezioni senza valido motivo	Convocazione dei genitori	Coordinatore del consiglio di classe	Comunicazione scritta alla famiglia con firma per presa visione	
Mancato assolvimento degli impegni di studio	a. annotazione sul registro del docente b. consegna da svolgere in classe e/o a casa	Docente interessato	Comunicazione scritta alla famiglia con firma per presa visione	
Ripetute azioni di disturbo durante l'attività didattica	a. richiamo verbale b. nota sul registro di classe c. segnalazione ai genitori d. deferimento al consiglio di classe per eventuali	Docente dell'ora	b. segnalazione sul registro di classe c-d) Comunicazione scritta alla famiglia con firma per presa	

	provvedimenti e convocazione dei genitori		visione	
Uso del telefonino o di altri dispositivi elettronici	a) Sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altri dispositivi elettronici il cui uso è vietato e consegna degli stessi alla famiglia (1^ volta) b) Sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altri dispositivi elettronici il cui uso è vietato e consegna	Docente della 1^ ora DS o suo delegato	a-b) Nota sul registro di classe e comunicazione telefonica alla famiglia c) Comunicazione scritta alla famiglia con firma per presa visione	

Per infrazioni non previste nel presente regolamento, il consiglio di classe/consiglio d'istituto potranno decidere per analogia con quanto dettagliato sopra. Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari comminati come sopra indicato influiscono sul voto di comportamento.